

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1831 del 27/03/2025
Oggetto	FEPPA0407 - RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PREFERENZIALE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' MALBORGHETTO DI BOARA NEL NEL COMUNE DI FERRARA (FE). ARTT. 27 e 28 DEL RR 41/2001 - RICHIEDENTE: LA CITTA' VERDE S.C.A.R.L.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1912 del 27/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventisette MARZO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO FEPPA0407

RINNOVO E CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PREFERENZIALE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA IN LOCALITA' MALBORGHETTO DI BOARA NEL NEL COMUNE DI FERRARA (FE). ARTT. 27 e 28 DEL RR 41/2001

RICHIEDENTE: LA CITTA' VERDE S.C.A.R.L.

Il Responsabile

Premesso che con Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

Richiamate:

- la determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 1461 del 8/02/2006, valida fino al 31/12/2005, con la quale è stata rilasciata alla Fondazione per l'Agricoltura F.Ili Navarra (C.F. 00079060380) la concessione preferenziale per la derivazione di acqua sotterranea in località Malborghetto di Boara nel Comune di Ferrara (FE) mediante un pozzo distinto al foglio 113 mappale 56 del Catasto comunale utilizzato per irrigazione agricola, con portata massima d'esercizio pari a 1,5 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile di 1.500 mc/anno (cod. FEPPA0407);

- la domanda rinnovo della concessione FEPPA0407 presentata dalla Fondazione per l'Agricoltura F.Ili Navarra e acquisita dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Po di Volano al prot. n. PG/06/1042231 in data 13/11/2006 entro i termini validi, per cui, nelle more del rilascio del provvedimento, il concessionario ha potuto continuare a esercitare legittimamente il prelievo;

- la richiesta di integrazioni formulata dalla Regione Emilia-Romagna con prot. n. PG.2008.241739 del 16/10/2008 al fine di acquisire la documentazione tecnica necessaria al rinnovo della concessione;

- la documentazione tecnica fornita dal concessionario ed acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. PG.2008.310712 del 29/12/2008;

- la domanda di cambio di titolarità della concessione FEPPA0407 presentata da La Città Verde Società Cooperativa Sociale a.r.l. (C.F. 04049110374) con sede legale in Via Mascarino 14/A nel Comune di Pieve di Cento (BO) acquisita da questo Servizio al prot. n. PG/2019/196244 del 20/12/2019;

Verificato che il rinnovo con cambio di titolarità della concessione preferenziale FEPPA0407 è da assoggettare a procedimento di concessione ordinaria;

Dato atto che:

- in data 21/01/2025 questo Servizio di ARPAE ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per l'acquisizione dei pareri necessari al rilascio della concessione delle seguenti Amministrazioni:

- Provincia di Ferrara;
- Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;

- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

Considerato che, essendo trascorsi 45 giorni dall'indizione della Conferenza senza avere ricevuto i pareri richiesti, le mancate comunicazioni equivalgono ad assenso senza condizioni degli Enti in questione ai sensi dell'art. 14bis, comma 4 della L 241/90 e s.m.i.;

• **Dato atto** che:

- - per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico, la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delibera 8/2015, aggiornata dalla delibera 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo ERA", definiti dalla medesima direttiva;
- - ai sensi dell'art. 6 della delib. n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, la Direttiva Derivazioni si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo ricadenti nell'ambito territoriale di tutti i bacini idrografici del Distretto idrografico del Fiume Po;
- **Verificato** in applicazione del "metodo ERA" che:
 - il corpo idrico interessato dalla derivazione è l'acquifero "Pianura Alluvionale Costiera - confinato" (Codice: 0640ER-DQ2-PC);
 - la valutazione della derivazione per il corpo idrico interessato restituisce lo "stato A" (Attrazione), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;
- sul BURERT n. 31 del 12/02/2025, è stata pubblicata la domanda di concessione in esame e nei termini previsti non sono pervenute osservazioni od opposizioni al riguardo;

Rilevato sulla base della documentazione tecnica presentata dal richiedente che:

- il pozzo in esame, realizzato nel 1973, è stato utilizzato dal precedente concessionario per trattamenti di terreni agricoli coltivati a frutteti e seminativi per un quantitativo massimo di 1.500 mc/anno;
- il pozzo viene attualmente utilizzato per l'irrigazione di colture agricole (serre e orti) su una superficie di 2.000 mq con una portata di esercizio di 1,5 l/s ed un quantitativo massimo di prelievo annuo di 50 mc;
- il pozzo ha profondità di 38 m ed intercetta il complesso acquifero A1-I, secondo lo schema delle unità idrostratigrafiche dello studio Risorse Idriche Sotterranee della Provincia di Ferrara (2007);

Preso atto che la Società Cooperativa Sociale La Città Verde ha fornito la documentazione idonea ad attestare la legittimità del cambio di titolarità richiesto (dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante con la quale si attesta che La Città Verde S.C.S.a.r.l. è comodataria di terreno della sup. di 4.300 mq circa sito in Via S. Margherita, nel Comune di Ferrara di proprietà della Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra, all'interno del quale insiste il pozzo oggetto della presente concessione);

Verificato che:

- i volumi idrici richiesti in concessione sono conformi ai criteri contenuti nella DGR 1415/2016 relativamente alla verifica di congruenza dei quantitativi richiesti in relazione all'uso effettuato;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni della risorsa richieste sono riconducibili alla tipologia della lettera a) (irrigazione agricola) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone, definito in base alla DGR 1792/2016, corrisponde al minimo previsto per le tipologie di appartenenza;

Verificato inoltre che:

- sono stati corrisposti tutti i canoni relativi alle annualità pregresse;

- la Società concessionaria ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

- in data 21/03/2025 € 250,00 come deposito cauzionale e € 14,41 quale canone per l'anno 2025;

- il precedente concessionario ha versato la somma di 51,56 € a titolo di deposito cauzionale in data 27/02/2006, mediante bollettino postale sul c.c. n. 00367409 intestato a Regione Emilia-Romagna – Presidente Giunta Regionale;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;

- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;

- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;

- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;

- la DGR 1060/2023 "Prime disposizioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 23/2022";

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo n. 33/2013;

- la DDG Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la DDG Arpae n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la DDG Arpae n. 7/2024 "Approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026" e del "Programma annuale delle attività 2024" di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 "Direzione Generale - Conferma dell'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni";
- la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa **essere assentita fino al 31.12.2034**;

Dato atto:

- della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC e acquisita dalla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) al prot. PR_BOUTG_Ingresso_0024676_20250224 del 24/02/2025, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro entro il termine di legge previsto di 30 giorni;
- dell'autocertificazione acquisita da ARPAE al prot. n. PG/2025/54802 del 21/03/2025 con la quale La Città Verde Società Cooperativa Sociale ha attestato l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 nei propri confronti;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta del Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

Sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta, per quanto precede

D E T E R E M I N A

- **di rilasciare**, fatti salvi i diritti dei terzi, a La Città Verde Società Cooperativa Sociale a.r.l. (C.F. 04049110374) con sede legale in Via Mascarino 14/A nel Comune di Pieve di Cento (BO) il rinnovo con cambio di titolarità della concessione FEPPA0407 per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo esistente ubicato in Via Conca 73 nel Comune di Ferrara (FE) su terreno censito al Foglio 113 mappale 331 del Catasto comunale con una portata massima di 1,5 litri/sec. e un quantitativo massimo prelevabile di 50 mc/anno;
- **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente

determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 21/03/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

- **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2034**;
- **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 22.12.2009, n. 24;
- **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- **di disporre** la restituzione del deposito cauzionale versato dal precedente concessionario Fondazione per l'Agricoltura F.lli Navarra in data 27/02/2006 per un importo di 51,65 € mediante bollettino postale sul c.c. n. 00367409 intestato a Regione Emilia-Romagna – Presidente Giunta Regionale;
- **di trasmettere** copia del presente atto alla Regione Emilia-Romagna Settore Affari Generali, Giuridici e Sistemi Informativi Infrastrutture, Ambiente e Territorio per gli adempimenti di competenza relativi alla restituzione del deposito cauzionale;
- **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;
- **di dare atto** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a euro 200,00;
- **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
- **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Marco Roverati

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola in località Malborghetto di Boara nel Comune di Ferrara (FE) richiesta da La Città Verde Società Cooperativa Sociale a.r.l. (C.F. 04049110374), Codice procedimento: **FEPPA0407**.

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima prelevabile dal pozzo: **1,5 l/s**;
- quantitativo massimo di prelievo dell'utenza **50 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata per l'irrigazione degli orti e delle serre gestiti dal concessionario.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Il pozzo è ubicato in Via Conca 73, località Malborghetto di Boara, nel Comune di Ferrara (FE).

- coordinate catastali: foglio **113** mappale **331**;
- coordinate geografiche: UTM RER X=**709.732** Y=**970.862**

Dati tecnici del pozzo

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| • data perforazione | 1973 |
| • profondità | 38 m |
| • diametro | 2,5" |
| • materiale | ferro zincato |
| • tipo pompa | elettropompa sommersa |
| • potenza pompa | 0,55 kW |
| • portata di esercizio | 1,5 l/s |

Testa pozzo all'interno di pozzetto realizzato in opera con coperchio di chiusura.

Il pozzo è dotato di contatore volumetrico.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2034** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

5.3 La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza dà diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo, fermo restando l'obbligo di pagamento del canone annuale ed il rispetto degli altri vincoli previsti dal disciplinare.

5.4 La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

5.5 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'annualità 2025 è pari a **€ 14,41.**

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno e sul sito di ARPAE, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se

non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione versata a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione è pari ad **€ 250,00**.

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Dispositivi di misurazione e comunicazione dei volumi prelevati

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dal pozzo dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12 di ogni anno, documentata mediante fotografia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, alle seguenti amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Ferrara, PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it
- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Area Tutela e Gestione Acque, PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione per la misura dei volumi prelevati (contatore);
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;
- comunicare l'eventuale sostituzione del contatore a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

In caso di variazione del soggetto che utilizza la risorsa idrica concessa, dovrà esser presentata a questo Servizio istanza di cambio di titolarità da parte del subentrante entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, allegando la documentazione attestante la legittimità del subentro.

8.4 Stato delle opere

L'opera di prelievo deve essere mantenuta in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonato senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Ferrara la cessazione d'uso dell'opera di presa entro tre mesi dalla sua disattivazione al fine di provvedere alla dismissione definitiva del pozzo secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dell'opera di presa, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché che l'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.